

LAZIO 2008

1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) L.r. 19 marzo 2008, n. 4 (B.U. 28 marzo 2008, n. 12)

Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura.

Finalità della legge sono il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli operatori del settore; l'incremento dell'occupazione nella filiera ittica; la tutela del consumatore; la valorizzazione dei prodotti ittici regionali e la tutela della loro qualità; la salvaguardia dei sistemi acquatici e l'equilibrio con il loro sfruttamento; lo sviluppo della ricerca scientifica ed economica, finalizzata alla produzione sostenibile e alle nuove tecnologie; la crescita, la competitività, il processo di internazionalizzazione delle imprese del settore.

L'individuazione degli obiettivi strategici e degli interventi regionali sono oggetto del Piano annuale per la pesca e l'acquacoltura, adottato dalla giunta, previo parere del "Tavolo blu", sede di concertazione per le politiche di settore. Gli interventi regionali, disciplinati dalla presente legge, riguardano la promozione e la costituzione dei distretti di pesca; i sistemi di etichettatura e tracciabilità dei prodotti; la ristrutturazione e ammodernamento delle attrezzature dei porti di pesca; studi, ricerca e sperimentazione; i controlli sulla qualità dei prodotti; l'istituzione del marchio regionale "Prodotti ittici del Lazio"; l'agevolazione dell'accesso al credito; la concessione di contributi finalizzati all'agricoltura biologica, allo sviluppo di pescaturismo e ittiturismo, all'incremento occupazionale.

Si prevede l'emanazione di un regolamento regionale di attuazione ed integrazione.

Vengono abrogate una legge precedente in materia (43/1989) ed alcuni articoli di altre leggi.

(b) R.r. 11 agosto 2008, n. 12 (B.U. 21 agosto 2008, n. 31)

Nuove norme relative ai centri commerciali naturali in attuazione ed integrazione dell'articolo 113 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2006).

In attuazione ed integrazione dell'articolo 113 della legge citata nel titolo, questo regolamento definisce - ai fini del finanziamento dei programmi dei comuni per la valorizzazione e il potenziamento dei centri commerciali naturali - obiettivi e contenuti dei detti programmi; criteri e modalità per la presentazione, valutazione e selezione dei programmi; spese ammissibili ai finanziamenti regionali e criteri per la determinazione del loro ammontare; modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti; cause di revoca.

Viene definito centro commerciale naturale un "luogo complesso e non omogeneo, sviluppatosi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepito come uno spazio unico ove opera un insieme organizzato, anche in forme societarie, di esercizi

commerciali, di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali, eventualmente integrato da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni”.

(c) R.r. 24 ottobre 2008, n. 16 (B.U. 7 novembre 2008, suppl. ord. n. 130 al n. 41)

Disciplina delle Strutture ricettive extralberghiere.

Oggetto del regolamento sono l'individuazione delle strutture di cui al titolo, il sistema di classificazione, i corrispondenti requisiti minimi funzionali e strutturali, l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività.

Vengono altresì definiti indirizzi finalizzati a livelli minimi di uniformità nella disciplina dei procedimenti di classificazione ed autorizzatori.

(d) R.r. 24 ottobre 2008, n. 17 (B.U. 7 novembre 2008, suppl. ord. n. 130 al n. 41)

Disciplina delle Strutture ricettive alberghiere.

Oggetto del regolamento sono l'individuazione delle strutture di cui al titolo, il sistema di classificazione, i corrispondenti requisiti minimi funzionali e strutturali, l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività.

Vengono altresì definiti indirizzi finalizzati a livelli minimi di uniformità nella disciplina dei procedimenti di classificazione ed autorizzatori.

(e) R.r. 24 ottobre 2008, n. 18 (B.U. 7 novembre 2008, suppl. ord. n. 130 al n. 41)

Disciplina delle Strutture ricettive all'aria aperta.

Oggetto del regolamento sono l'individuazione delle strutture di cui al titolo, il sistema di classificazione, i corrispondenti requisiti minimi funzionali e strutturali, l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività.

Vengono altresì definiti indirizzi finalizzati a livelli minimi di uniformità nella disciplina dei procedimenti di classificazione ed autorizzatori.

(f) L.r. 30 ottobre 2008, n. 19 (B.U. 7 novembre 2008, suppl. ord. n. 129 al n. 41)

Modifiche a disposizioni legislative in materia di attività produttive di cui alle leggi regionali 18 novembre 1999, n. 33; 28 aprile 2006, n. 4; 29 novembre 2006, n. 21 e successive modifiche.

Le tre leggi citate nel titolo riguardano rispettivamente: la disciplina del settore commercio; la finanziaria per il 2006; l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Le modifiche apportate riguardano i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale; le agevolazioni per il commercio alimentare svolto da esercizi di vicinato nei comuni montani fino a mille abitanti; il trasferimento della titolarità dell'esercizio di somministrazione, le sanzioni pecuniarie ed altri aspetti minori.

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) L.r. 24 dicembre 2008, n. 29 (B.U. 27 dicembre 2008, suppl. n. 166 al n. 48)

Norme sulle organizzazioni di produttori agricoli, sugli accordi regionali per l'integrazione delle filiere e sulle filiere corte.

La triplice finalità che ispira questa legge riguarda la promozione di nuove organizzazioni di produttori per la commercializzazione dei prodotti dei propri associati attraverso la concentrazione dell'offerta e l'adeguamento della produzione alle esigenze del mercato; l'integrazione tra i soggetti economici coinvolti nel governo dei processi di filiera attraverso accordi regionali finalizzati alla valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; la promozione di modelli di agricoltura e di consumi ecosostenibili mediante la formazione di filiere corte.

La legge disciplina quindi gli interventi regionali, distintamente in relazione alle tre finalità, demandando alla giunta regionale l'adozione di regolamenti di attuazione ed integrazione. Vengono quindi definite le norme relative alle organizzazioni dei produttori (riconoscimento, elenco regionale); agli aiuti per l'avviamento di nuove organizzazioni di produttori e per le spese di gestione dei primi anni, nonché ai finanziamenti di loro programmi di attività; alla sottoscrizione di accordi regionali di filiera (contenuti, modalità, soggetti competenti, elenco degli accordi); alla promozione delle filiere corte.

Vengono infine abrogate 4 leggi regionali in materia, emanate tra il 1984 e il 1990.

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

(a) R.r. 21 febbraio 2008, n. 3 (B.U. 28 febbraio 2008, n. 8)

Modifiche al regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2, (Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento) e successive modifiche.

Le modifiche apportate riguardano, fra l'altro, i requisiti richiesti alle imprese industriali, commerciali e di servizi per poter accedere ai finanziamenti previsti dal regolamento citato nel titolo; l'abrogazione della previsione di finanziamenti per consulenze; il finanziamento per progetti di sviluppo e qualificazione delle imprese o aggregazione di imprese e per progetti innovativi di sistema; i criteri per la valutazione dei progetti.

(b) L.r. 11 marzo 2008, n. 2 (B.U. 21 marzo 2008, n. 11)

Norme per il contenimento dei prezzi al consumo.

Finalità della regione, tramite la presente legge, è una politica di incentivi a favore del commercio al dettaglio di generi compresi in un paniere definito in base ai consumi prevalenti delle fasce di reddito fino a 1200 euro, salvaguardando standard di qualità dei prodotti.

Ciò si realizza mediante la concessione di incentivi agli esercizi che, in base a convenzioni con i comuni, bloccano o riducono i prezzi di vendita dei generi suddetti (5% delle spese sostenute per la pubblicizzazione delle offerte). I comuni possono inoltre prevedere agevolazioni tributarie.

I prodotti possono anche riguardare generi che concorrano alla crescita socio-culturale dei cittadini.

Un regolamento dovrà dare attuazione alla legge, in particolare per quanto riguarda le convenzioni da stipulare con i comuni.

(c) L.r. 27 maggio 2008, n. 5 (B.U. 7 giugno 2008, n. 21)

Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio.

Finalità che la regione persegue tramite la presente legge sono il sostegno alla competitività del sistema produttivo laziale e la promozione dell'internazionalizzazione delle Pmi, basata sul principio della responsabilità sociale, nel rispetto dei diritti umani e sociali, della salute, delle risorse ambientali.

A tal fine la regione stimola forme di aggregazione tra le Pmi laziali e con la presente legge disciplina gli interventi, diretti (contributi) e indiretti, a sostegno della loro internazionalizzazione e della qualità del lavoro e delle produzioni.

Per gli interventi indiretti la regione si avvale di Sviluppo Lazio Spa, che opera anche tramite lo Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle imprese.

(d) L.r. 24 dicembre 2008, n. 28 (B.U. 27 dicembre 2008, suppl. n. 166 al n. 48)

Interventi regionali per la promozione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

La regione promuove la costituzione di mercati riservati alla vendita diretta da parte dei produttori agricoli. A tal fine vengono concessi contributi sia ai comuni che assumano l'iniziativa, sia ai produttori che ne facciano richiesta ai comuni.

Priorità per la valutazione delle domande e la formazione della graduatoria sarà data ai prodotti da agricoltura biologica, all'uso di tecniche di riduzione al minimo di materiali di imballaggio e all'utilizzo di materiali riciclati o riciclabili.

Sono previsti anche contributi per i comuni che prevedano l'utilizzo nelle mense scolastiche di prodotti provenienti da questi mercati

4. Leggi finanziarie

5. Leggi e regolamenti di semplificazione normativa